



Ministero dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO PORTOFERRAIO

ORDINANZA N. 33 /2007

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Portoferraio:

Vista: l'Ordinanza di sicurezza balneare n°23/2007 di questa Capitaneria di Porto;

Vista: l'Ordinanza n°24/2007 recante la disciplina dei limiti di navigazione dalla costa;

Visto: il dispaccio n. 02.02./15670 in data 15 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di attività nautiche collegate con il trasporto turistico;

Sentiti: i Titolari degli Uffici Minori del Compartimento Marittimo di Portoferraio;

Vista: l'Ordinanza balneare vigente emanata dal Comune di Capoliveri;

Considerata: la tipologia di attività svolte dalle unità adibite al trasporto passeggeri per escursioni turistiche nell'ambito del Circondario Marittimo di Portoferraio;

Considerate: le mete turistiche comprese negli itinerari seguiti dalle predette unità;

Ritenuto: che, in relazione all'attività sopra descritta, le mete turistiche ed i siti di interesse sportivo, scientifico, ambientale e/o archeologico sono così di seguito individuati:

- a) Lo Scoglietto (Comune di Portoferraio);
- b) Grotta di Cavoli (Comune di Campo Nell'Elba);
- c) Relitto di Pomonte (Comune di Campo Nell'Elba);
- d) Relitto romano in loc. Procchio (Comune di Marciana);
- e) Punta Ripalti (Comune di Capoliveri);
- f) Isole Gemini (Comune di Capoliveri);
- g) Secca del Frate (Isolotto Palmaiola – Comune di Rio Marina);
- h) Capo Vita (Comune di Rio Marina)
- i) Punta delle Cannelle (Comune di Rio Marina).

Ritenuto: necessario disciplinare le attività nautiche collegate al trasporto turistico che si svolgono nell'ambito del Circondario Marittimo di Portoferraio;

Visti: gli articoli 17, 30, 81, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione, nonché il Decr. L.vo 171/2005;

ORDINANZA

- Art.1 - E' fatto obbligo a tutti i comandanti e/o conduttori delle unità che esercitano professionalmente attività nautiche collegate al trasporto turistico e destinate ad escursioni turistiche di avvicinarsi ai siti di interesse culturale scientifico sportivo archeologico e/o ambientale individuati in premessa alle seguenti condizioni e secondo le seguenti modalità:
- esclusivamente in caso di assenza di bagnanti;
 - esclusivamente in caso di condizioni meteomarine assicurate favorevoli;
 - a lento moto e con rotta perpendicolare alla costa;
 - a velocità minima di sicurezza e comunque non superiore a 3 nodi.
- Art.2 - Tali disposizioni si estendono anche ai soggetti che effettuano escursioni turistiche sui predetti siti con unità da diporto o con unità adibite all'attività di diving.
- Art. 3 - Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
- Art. 4 - Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e più grave illecito e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione nonché del Decr. L.vo 171/2005.
La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo e agli albi dei Comuni rivieraschi ed inclusa nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

Portoferraio, li 15 MAG. 2007

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.F. (CP) Giuseppe GUCCIONE

